

Proponente: 31.A
Proposta: 2019/1209

del 28/06/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1060

del 28/06/2019

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI UN "TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE" PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DI LEGGE, PROMOSSO DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché il presente provvedimento, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati classificati quali "sensibili" poichè idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto trattato - ai sensi delle vigenti normative relative alla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs.vo 196/2003, al Regolamento UE 679/2016 e a recenti risoluzioni del Garante per la protezione dei dati personali - ai fini della tutela della riservatezza dell'interessato secondo il principio di pertinenza non eccedenza, l'interessato non viene generalizzato all'interno del provvedimento, ma, utilizzando la tecnica dell'*"identità celata dall'allegato non pubblicabile"*, lo stesso viene generalizzato all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile.

Preso atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 54 del 29/04/2019 il Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e relativi allegati;

Visti e richiamati, in materia di tirocini formativi e di orientamento:

- l'art. 18 della legge n. 196/97, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- il D.M. n. 142/1998 *"Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento"*, il quale prevedeva tra l'altro: la possibilità di stipulare apposite "convenzioni" per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento professionale a favore di studenti, disoccupati, disabili, soggetti svantaggiati o altri soggetti in essa individuati, tra i "soggetti promotori" di tirocinio, abilitati ed in essa individuati e tra i quali figurano le Università e le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, i Centri di formazione professionale, i Centri per l'Impiego, ecc. ed i "soggetti ospitanti" pubblici e privati; che i datori di lavoro pubblici e privati indifferentemente, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente; che approvava gli "schemi tipo" di "Convenzione" e di "Progetto formativo" di tirocinio di formazione e di orientamento;
- la propria deliberazione n. 21553/298 del 24/10/2002, legalmente esecutiva il 10/11/2002, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Convenzione tipo" sulla scorta di quello indicato dal D.M. 142/1998, da utilizzare per le Convenzioni da adottarsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i soggetti promotori tra cui le Università, per l'attivazione di tirocini formativi per laureati o laureandi ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 e del D.M. 25/03/1998, n. 142;
- la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 1898/26 del 03/02/2003 con la quale è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, Dott.ssa Battistina Giubbani, di rappresentare il Comune di Reggio Emilia nella stipula di tutte le convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento con i competenti soggetti promotori, secondo lo schema di cui al precedente punto, nonché la sottoscrizione dei singoli progetti formativi individuali per ciascun tirocinante ospitato;
- la complessiva competenza in materia di attivazioni di tirocini formativi e di orientamento professionale da sempre, ed ancora attualmente, rimessa in capo al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco;
- la Direttiva Ministeriale n. 2/2005 "Tirocini formativi e di orientamento" del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- tutta la successiva evoluzione normativa inerente i tirocini formativi e di orientamento professionale, tra cui la cosiddetta “Legge Fornero” n. 92/2012 – in particolare art. 1 commi 34, 35 e 36, la quale prevedeva la conclusione di un accordo in sede di conferenza permanente Stato Regioni Province autonome per la definizione di “Linee Guida” condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri in essa definiti, tra i quali si rileva anche la obbligatoria corresponsione di una congrua indennità al tirocinante, in relazione alla prestazione svolta;
- le successive “*Linee guida in materia di tirocini*” adottate in esecuzione dell’art. 1 comma 34 della succitata Legge Fornero, a seguito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante “Linee Guida in materia di Tirocini” – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, le quali:
 - operano un “distinguo” tra tirocini curricolari ed extracurricolari;
 - specificano che i tirocini curricolari sono esclusi dall’applicazione delle Linee Guida;
 - e nelle quali, tra l’altro, si definisce meglio la competenza legislativa rimessa in capo alle singole Regioni in materia di disciplina dei tirocini extracurricolari, sulla base dei principi generali stabiliti nelle medesime Linee Guida e si conviene che le Regioni e le Province autonome si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle “Linee guida”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 che recepisce le Linee Guida ed apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro*” e. s.m.i. che la rendono in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida sopracitate;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1256/2013 “*Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell’art. 24 comma 2 della L.R. 1 Agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” come modificata dalla L.R. 19 Luglio 2013 n. 7*”, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione e di progetto individuale per i tirocini extracurricolari;
- le nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, adottate dall’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 1, comma 34, della L. 28/06/2012, n. 92 – Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017 – le quali aggiornano e sostituiscono le Linee guida in materia di tirocini extracurricolari precedentemente approvate Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013, che dovevano essere recepite dalle singole Regioni per trovare applicazione sul territorio;
- la Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 356 del 12/03/2018 con la quale è stato approvato il progetto di Legge Regionale recante “Disposizioni in materia di tirocini”. Modifiche alla Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i., che prevede sostanzialmente il recepimento delle Linee Guida ed un adeguamento della Legge Regionale in relazione alle modifiche introdotte dalle suddette Linee Guida Statali;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, che all’art. 2 “equipara”, ai fini delle disposizioni in materia di sicurezza in esso trattate, i tirocinanti ai lavoratori, e pertanto rende obbligatoria l’erogazione ai tirocinanti, da parte dei soggetti ospitanti, della debita informazione/ formazione di cui agli artt. 36 e 37 della medesima legge;

Considerato che il Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” si intende conseguentemente autorizzato, alla luce della evoluzione normativa intervenuta in materia di tirocini, alla stipula delle Convenzioni e dei progetti formativi (per quanto attiene ai tirocini extracurricolari e/o comunque soggetti alla disciplina di cui alle “Linee Guida in materia di Tirocini” – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013) secondo gli schemi approvati dal legislatore competente - come da ultimo risulta essere la Regione Emilia Romagna - con la suddetta Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1256/2013, in applicazione delle Linee guida;

Valutato:

- che tra i tirocini rientranti nella piena applicazione delle “Linee Guida in materia di Tirocini” – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013 e della conseguente Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 e s.m.i., vi sono anche quelli promossi dalle Aziende Unità Sanitarie Locali relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, ecc.;
- che il combinato disposto di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 e s.m.i. prevede infatti tra l'altro, che le Aziende Unità Sanitarie Locali possano promuovere tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti, di durata massima di 24 mesi;
- che la già citata Legge Fornero n. 92/2012 all'art. 1 comma 36, puntualizza comunque che, dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica;
- che l'art. 26 quater della suddetta Legge Regionale, prevede che in generale al tirocinante venga corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio, corrispondente almeno a 450 Euro mensili;
- che la suddetta indennità di partecipazione, normalmente a carico del soggetto ospitante, nel caso di tirocini attivati dall'Ente Promotore Azienda Unità Sanitaria Locale a favore di soggetti svantaggiati, disabili, ecc. è a carico del medesimo soggetto Promotore;
- che pertanto, dall'attivazione di tali tipologie di tirocini seppur extracurricolari, e soggette in via diretta, sia alle Linee Guida che alla Legge Regionale Emilia Romagna, non deriva per il soggetto ospitante anche se Pubblica Amministrazione, alcun maggior onere di spesa;

Considerato:

1. che l'Azienda unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia aveva richiesto con propria lettera agli atti del Comune al n. 34466 di P.G. del 15/03/2017 la disponibilità di questa Amministrazione Comunale, ad inserire, in esperienza di Tirocinio Formazione n. 1 soggetto ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna n. 17/2005 e s.m.i. Art. 25 comma 1 Lett. C bis), nel periodo dal 03/04/2018 al 30/06/2018, presso il Servizio Servizi Culturali U.O.C. Gestione Biblioteche del nostro Ente, previa redazione di apposita Convenzione e Progetto Formativo;
2. che il Servizio Servizi Culturali – UOC Gestione Biblioteche, si era dichiarato favorevole all'iniziativa e disponibile ad accogliere n. 1 soggetto presso le proprie strutture, ritenendo di poter stilare un progetto formativo compatibile con la tipologia del soggetto da inserire, utile ad un percorso formativo e di orientamento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla riabilitazione ed affidandogli conseguentemente mansioni idonee;
3. che lo stesso Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia aveva chiesto pertanto autorizzazione ad effettuare tale tirocinio al competente Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione”;
4. che ai sensi della Legge Regionale E.R. n. 17/2005 e s.m.i., alla convenzione che regola i suddetti tirocini doveva essere allegato 1 progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta Regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio, in via informatica tramite il portale S.A.R.E. (1 convenzione per 1 progetto);

Rilevato che, sulla scorta di tutto quanto sopraevidenziato, nonché sulla base di espressa richiesta della Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia era stata stipulata apposita “Convenzione” tra il Comune di Reggio Emilia e la Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, sulla base dei predetti modelli già definiti, in atti al n. 40847 di P.G. del 28/03/2018 avente ad oggetto “Convenzione per la realizzazione di tirocini” per ospitare n. 1 soggetto in tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla riabilitazione ai sensi della Legge Regionale E.R. n. 17/2005 e s.m.i. art. 25 comma 1 lett. C bis), che costituisce allegato A) al presente provvedimento;

Preso atto:

- della richiesta n. 83525 di P.G. del 28/06/2018, pervenuta dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, di proroga per ulteriori 12 mesi precisamente dal 01/07/2018 al 30/06/2019 del soggetto in tirocinio, già inserito presso il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche – Biblioteca Panizzi, a seguito di un incompleto e parziale raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo in essere precedentemente pubblicato con D.D. del 30/03/2018 R.U.A.D. 493, richiesta per la quale il Responsabile del Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia, ha espresso parere favorevole tenuto conto del positivo andamento dei primi 3 mesi di tirocinio e per dare la possibilità al tirocinante di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal progetto formativo in essere;

- della richiesta n. 126309 di P.G. del 27/06/2019 pervenuta dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia di ulteriore proroga del tirocinio di cui sopra, per ulteriori 2 mesi precisamente dal 01/07/2019 al 31/08/2019 per un incompleto e parziale raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo, richiesta per la quale il Responsabile del Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia, ha espresso parere favorevole tenuto conto del riscontro positivo dei precedenti periodi di tirocinio e per consentire al tirocinante di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal progetto formativo in essere;

Considerato inoltre, in merito agli obblighi rimessi in capo ai soggetti ospitanti, dall'art. 26 bis della Legge Regionale E.R. n. 17/2005 e s.m.i. che il Comune di Reggio Emilia:

- si impegna ad utilizzare il tirocinante unicamente per attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- non ha effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- non fruisce della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- che il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione ha verificato che con l'ultima proroga del tirocinio richiesto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia non viene superata per l'intero periodo di attività, la percentuale massima del 10% di tirocini attivabili contemporaneamente in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge;
- che i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla riabilitazione di cui all'art. 25 comma 1 lettera c bis) della Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i. possono avere durata massima di 24 mesi e possono essere prorogati, a seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, anche oltre tale termine;
- che al tirocinante verrà corrisposta - ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 quater della Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i. una indennità di partecipazione di Euro 250 mensili, a cura del soggetto promotore (Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia) così come specificato sul Progetto Formativo pubblicato con D.D. del 30/03/2018 R.U.A.D. 493;
- che tutta la debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata stata resa al tirocinante ed effettuata in maniera certificata dall'Ente Demetra Formazione Srl mediante appositi e specifici moduli di formazione generale e di formazione specifica per aziende con rischio alto e che tale percorso formativo è stato validato dal Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia;

Rilevato che:

- dall'inserimento del tirocinante interessato non deriverà alcun onere economico per il Comune di Reggio Emilia considerato che il tirocinante gode delle seguenti coperture assicurative:
Infortunio sul lavoro: INAIL posizione 720743254
Responsabilità civile: posizione n. ITOMM1100707E
Compagnia assicuratrice: AMTRUST
a cui ha provveduto l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;
- il soggetto promotore (Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia), erogherà direttamente a titolo di sostegno economico un assegno di frequenza al tirocinante inserito, così come sopraindicato;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, potersi autorizzare la proroga del tirocinio che riguarda una persona con disabilità e per la suddetta ragione viene meglio generalizzata all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, presso il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche – Biblioteca Panizzi del

Comune di Reggio Emilia, per ulteriori 2 mesi precisamente dal 01/07/2019 al 31/08/2019 specificando che il progetto formativo è stato mantenuto alle stesse e medesime condizioni;

Visti:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 (impegni di spesa) commi 7 e 9;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4, 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 - sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

DETERMINA

1. Di autorizzare, per tutte le motivazioni indicate in premessa - nell'ambito della Convenzione di Tirocinio stipulata con l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in atti al n. 40847 di P.G. del 28/03/2018 avente ad oggetto "Convenzione per la realizzazione di tirocini", che costituisce allegato A) al presente provvedimento – la proroga dal 01/07/2019 al 31/08/2019 del tirocinio formativo e di orientamento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla riabilitazione, non mirato all'assunzione, di persona con disabilità e per la suddetta ragione meglio generalizzata all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, specificando che il progetto formativo, precedentemente pubblicato con D.D. del 30/03/2018 R.U.A.D. 493 è stato mantenuto alle stesse e medesime condizioni;
2. che al tirocinante verrà corrisposta - ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 quater della Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i. una indennità di partecipazione di Euro 250 mensili, a cura del soggetto promotore (Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia), così come previsto dal Progetto Formativo;
3. Di prendere altresì atto che il tirocinante gode delle seguenti coperture assicurative
Infortunio sul lavoro: INAIL posizione 720743254
Responsabilità civile: posizione n. ITOMM1100707E
Compagnia assicuratrice: AMTRUST
a cui ha provveduto l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;
4. Di prendere atto che tutta la debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata stata resa al tirocinante ed effettuata in maniera certificata dall'Ente Demetra Formazione Srl mediante appositi e specifici moduli di formazione generale e di formazione specifica per aziende con rischio alto e che tale percorso formativo è stato validato dal Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)
